

Relazione Tecnica Sintesi delle basi teoriche e delle modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI	ELABORATO DN GS 00304 REVISIONE 02
--	---



10 CE10 – ESCLUSIONE DELLE AREE CARATTERIZZATE DA LIVELLI PIEZOMETRICI AFFIORANTI O CHE, COMUNQUE, POSSANO INTERFERIRE CON LE STRUTTURE DI FONDAZIONE DEL DEPOSITO

Il criterio di esclusione CE10 contenuto nella GT29 prevede l'esclusione delle aree caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito, specificando:

“La prossimità di acque del sottosuolo, nelle loro variazioni di livello stagionali e non stagionali conosciute, può ridurre il grado di isolamento del deposito e favorire fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera. Per lo stesso motivo sono da escludere le aree con presenza di sorgenti e di opere di presa di acquedotti.”

Questo criterio si ispira strettamente alle linee guida internazionali (IAEA) che indicano come favorevoli alla localizzazione di un deposito superficiale di rifiuti radioattivi i territori ove è limitata la possibilità di contatto tra materiale radioattivo e acque sotterranee, che presentino omogenee condizioni di stratificazione del sottosuolo per consentire una efficace modellazione numerica del sistema idrogeologico e per i quali sia agevole valutare eventuali modifiche del regime idrogeologico indotte da eventi naturali e dalla costruzione del deposito.

Per un'analisi anche preliminare del territorio riguardo tali tematiche sono necessari dati geologici ed idrogeologici di un certo dettaglio. Tali dati, per loro natura, non sono disponibili in modo omogeneo per l'intero territorio nazionale. Pertanto si è potuto procedere all'applicazione principale di questo criterio negli ultimi due livelli di analisi (5° e 6°), valutando i dati già disponibili a scala locale e procedendo a verifiche in campo nelle aree non escluse dai precedenti livelli.

Nel 1° livello di analisi è stato possibile effettuare esclusioni riferite a questo criterio soltanto riguardo la presenza degli specchi d'acqua interni, utilizzando i dati che sono disponibili a livello nazionale sul sito <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/>. Infatti i laghi naturali e i bacini artificiali possono costituire un affioramento delle acque sotterranee e comportarne livelli molto superficiali nelle vicinanze. Sono state quindi escluse tutte le aree occupate da specchi d'acqua con superficie superiore a 1500 m² ed una fascia di 300 m intorno alle sponde. La superficie esclusa a tale livello è pari all'1% circa del territorio nazionale (fig. 10/1).

Durante le analisi di 5° e 6° livello si è proceduto all'esclusione di territori nei casi in cui è risultata evidente la presenza di falda acquifera affiorante (risaie, zone umide, zone palustri, ecc.) o in corrispondenza di punti di emersione della falda (sorgenti); è stata inoltre elaborata una procedura per escludere le aree con presenza di sorgenti captate a scopo idropotabile o altre opere di presa di acquedotti.

La situazione idrogeologica ed i livelli di falda saranno oggetto ovviamente di approfonditi studi ed indagini specifici per le aree selezionate nelle successive fasi di localizzazione.

Per appofondire: http://www.depositonazionale.it/Documentale/Dettaglio_criteri/DNGS00102_Basi_Criteri_CE10.pdf

<p>Relazione Tecnica</p> <p>Sintesi delle basi teoriche e delle modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI</p>	<p>ELABORATO DN GS 00304</p> <p>REVISIONE 02</p>
---	--



Figura 10/1 - Esclusione di primo livello per i soli specchi d'acqua (CE10)